REGOLAMENTO (CEE) N. 3672/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni legni compensati di conifere, della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune (1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per taluni legni compensati di conifere, della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuale di un volume di 600 000 metri cubi; che a norma del protocollo n. 11 allegato all'atto di adesione [1] la Comunità deve aprire annualmente dei contingenti tariffari comunitari autonomi a dazio nullo per detti prodotti, i cui volumi sono decisi ogni anno allorché si constati che tutte le possibilità di approvvigionamento sul mercato interno della Comunità sono state esaurite nel periodo per il quale sono aperti tali contingenti; che la condizione imposta dal suddetto protocollo non appare attualmente soddisfatta; che, in tali condizioni, è indicato limitarsi in un primo tempo al volume contrattuale di 600 000 metri cubi; che la fissazione del volume contingentale a questo livello non esclude, d'altra parte, il ricorso alle disposizioni del succitato protocollo n. 11 durante il periodo contingentale; che è pertanto opportuno aprire il 1° gennaio 1986 il contingente tariffario in questione e ripartirlo tra gli stati membri, prevedendo la partecipazione della Spagna e del Portogallo a partire dal 1° marzo 1986; che la partecipazione dei nuovi stati membri può, in un primo stadio, essere limitata ad un'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4;

considerando che, per tener conto in modo più preciso dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione, è opportuno suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima parte tra gli stati membri della Comunità a dieci e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale e così pure quella di nuovi stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare la parte iniziale ad un livello relativamente elevato, che potrebbe aggirarsi sul 98 % del volume contingentale; che, sulla scorta del fabbisogno prevedibile degli stati membri, le quote di partecipazione iniziale possono essere stabilite secondo quanto indicato all'articolo 2;

considerando che le quote iniziali degli stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questa circostanza e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, è opportuno che ciascuno stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria quota iniziale proceda al prelievo di una quota supplementare sulla riserva; che tale prelievo dev'essere effettuato da ciascuno stato membro allorché sia stata utilizzata quasi totalmente ciascuna delle quote supplementari e ogniqualvolta la consistenza delle riserva lo consenta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale si rende disponibile in uno stato membro una forte rimanenza della quota iniziale, tale stato membro deve riversarne una frazione considerevole nella riserva per evitare che una parte del volume contingentale non sia utilizzata in uno stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati nell'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, è aperto un contingente tariffario comunitario di 600 000 metri cubi per i seguenti prodotti della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune:

a) legni compensati di conifere, non commisti con altre materie, dello spessore superiore a 8,5 mm, le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate;

b) legni compensati di conifere, non commisti con altre materie, levigati e dello spessore superiore a 18,5 mm.

2. Le importazioni dei prodotti in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a norma di un altro regime preferenziale non sono imputabili su detto contingente tariffario.

3. Il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso nei limiti di questo contingente tariffario.

Nel quadro di questo contingente tariffario, la Spagna ed il Portogallo applicano dei dazi calcolati conformemente alle disposizioni previste in materia dall'atto di adesione del 1985.

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 170.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è ripartito in due parti.

2. La prima parte, di 590 000 metri cubi, è ripartita tra gli stati membri della Comunità a dieci; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1986 ammontano per gli stati membri alle seguenti quantità:

	(in metri cubi)
Benelux	152 695
Danimarca	64 490
Germania	93 220
Grecia	50
Francia	10 915
Irlanda	8 850
Italia	23 780
Regno Unito	236 000

3. La seconda parte, di 10 000 metri cubi, costituisce la riserva.

4. Se, a partire dal 1° marzo 1986, un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in Spagna in Portogallo ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile della riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno stato membro — quale è definita all'articolo 2, paragrafo 2, o se la stessa quota diminuita della parte versata alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sempreché la consistenza della riserva lo permetta, di una seconda quota, pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, dopo aver esaurito la propria quota iniziale, uno stato membro ha utilizzato, in ragione del 90 % o più, anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo de una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischino di non essere totalmente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1986.

Articolo 5

Gli stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1986, ecceda del 20 % il volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1986, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1986 incluso ed imputate al contingente comunitario, nonché se del caso la frazione della quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articolo 2 e 3 ed informa ciscuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli stati membri entro il 5 ottobre 1986 dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote ad essi assegnate.

3. Gli stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che questi ultimi sono presentati in dogana, accompagnati da una dichiarazione d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di utilizzazione delle quote degli stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS